

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1533/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica VITALI

Presidente

Dott.ssa Giovanni PICCIAU

Consigliere

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 73/13, est. Dott.ssa Cuomo, discussa all'udienza collegiale del 18 maggio 2016 e promossa

DA

rappresentato e difeso dall'Avv. _____ ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Raffaello Sanzio n, 36

APPELLANTE

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Lupi e Massimo
Compagnino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via
Tommaso Salvini n. 10

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

nel merito: revocare l'ordinanza 19 luglio 2012 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1149/2012, con condanna della society al pagamento del complessivo importo lordo di € 18.550,00 oltre a quanto indicato in precetto per spese competenze ed onorari e così per complessivi € 20.158,46, oltre interessi e rivalutazione, o quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia; in ogni caso: con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio.

In via istruttoria, nei limiti e per gli effetti degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie in quanto inammissibili, in conferenti e comunque genericamente dedotte. Nella non creduta ipotesi di loro ammissione si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria. In ogni caso si chiede di essere ammessi alla prova diretta sulle circostanze di cui in narrative dalla n. 1 alla n. 25 che, espunte da eventuali giudizi e/o valutazioni, devono intendersi qui integralmente ritrascritte precedute dalla locuzione "vero che", nonchè all'occorrenza si richiede interrogatorio formate del legale rappresentante della società nella persona del sig. _____ che, ove privo della carica deve intendersi indicato nella lista testi.

Si indicano i seguenti testimoni:

-
-
-
-

PER L'APPELLATA

rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado

In via istruttoria:

qualora la Corte ritenga necessario dare ingresso alla prova testimoniale già offerta in primo grado, si rinnova l'offerta di prova per interpellato e testi formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sui capitoli di prova già offerti in primo grado da intendersi qui ritrascritti Testi già indicati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 638 c.p.c. il _____ chiedeva al Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro di ingiungere all'odierna appellata il pagamento della somma di € 18.550,00 a titolo di retribuzione del mese di novembre 2011 e ferie non godute.

Il Giudice emetteva il D.I. _____ che veniva notificato tempestivamente alla società datoriale.

Con ricorso in opposizione la _____ adiva il Tribunale di Milano per ivi sentir preliminarmente sospendere l'esecutività del decreto impugnato e, nel merito, revocare il decreto ingiuntivo o comunque riformarlo diminuendo la condanna alla somma ritenuta di giustizia.

A sostegno della domanda parte opponente allegava il fatto che il non aveva espletato alcuna attività lavorativa nel mese di novembre 2011 e, pertanto, non aveva maturato il diritto alla retribuzione.

Il Giudice accoglieva la domanda di sospensione con ordinanza del 18 luglio 2012, rilevando che sebbene l'ultimo giorno lavorativo fissato dalle parti, con un contratto di transazione datato 03/11/2011, fosse il 30/11/2011, nessuna attività lavorativa veniva espletata dal nell'ultimo mese.

A conclusione della causa il Giudice accoglieva definitivamente l'opposizione al D.I. revocandolo; nelle motivazioni sosteneva, concordemente con la precedente ordinanza, che le somme richieste non erano dovute stante la mancanza della prestazione lavorativa per il periodo oggetto di causa.

Secondo l'appellante la sentenza impugnata è da riformare per avere il Giudice erroneamente ritenuto che la retribuzione per il mese di novembre 2011 non dovesse essergli corrisposta nonostante l'accordo fra le parti prevedesse la cessazione del rapporto solo al 30/11/2011, nonché per non aver considerato la circostanza che le mansioni del ricorrente erano già state assegnate ad altro dipendente e che, pertanto, il non avrebbe potuto utilmente lavorare a favore della appellata.

Si costituiva la Società chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Con accordo transattivo stipulato in data 03/11/2011 le parti convenivano che il rapporto intercorso fra le stesse sarebbe cessato in data 30/11/2011.

In forza di tale statuizione il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano l'emissione di D.I. relativo alla retribuzione del mese di novembre.

Non è in contestazione fra le parti il fatto che durante il mese di novembre il ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa né abbia messo a disposizione formalmente le proprie energie lavorative.

E' necessario premettere, ai fini della decisione, che il rapporto di lavoro è, nonostante le peculiarità, un contratto sinallagmatico nel quale la retribuzione costituisce controprestazione dell'attività lavorativa svolta dal dipendente.

Laddove l'attività lavorativa non è stata espletata per ragioni non dipendenti dal lavoratore sono previsti specifici istituti (malattia, maternità...) che prevedono comunque la corresponsione di indennità.

La retribuzione è dovuta, invece, quando la prestazione lavorativa non è stata eseguita per fatti riconducibili al datore di lavoro (si pensi ai casi di sospensione dell'attività lavorativa per scarsa produttività aziendale).

Il fatto che il rapporto di lavoro dovesse cessare al 30/11/2011 non comporta di per sé il diritto alla retribuzione laddove tale periodo non venga effettivamente lavorato, salvo diversa pattuizione delle parti che, peraltro, non è stata neppure

allegata dal ricorrente. Al punto B della transazione 3-11-2011, infatti, le parti hanno individuato nel 30 novembre 2011 l'ultimo giorno lavorativo del Dirigente intendendo, quindi, che il sig. _____ dovesse prestare attività lavorativa sino a tale data.

Correttamente - ad avviso di questa Corte - il primo Giudice ha rilevato quanto segue: "L'accordo stipulato in sede sindacale tra la società e _____ in data 3.11.2011 è chiaro: il rapporto di lavoro cessa in data 30.11.2011 e senza alcun esonero dal prestare l'attività lavorativa fino a tale data.

La volontà espressa dalle parti in tale accordo, la cui legittimità non è in discussione, supera ed annulla ogni altra volontà manifestata precedentemente. Conseguentemente, il precedente comunicato del 28.10.2011 con il quale la società ha divulgato che l'ultimo giorno lavorativo del _____ sarebbe stato il 31.10.2011 è di fatto annullato dal successivo verbale di conciliazione del 3.11.2011.

Né la nomina del nuovo direttore del personale può essere elemento dal quale ritenere che il ricorrente per l'ultimo mese di lavoro fosse in permesso retribuito. Circostanza peraltro non desumibile da alcun documento versato in atti. Né tantomeno che gli sia stato impedito di prestare la propria attività, atteso che pacificamente lo stesso successivamente al 3.11.2011 si trovava all'estero e che non vi è alcun documento di formale messa a disposizione della propria prestazione a seguito di una qualsiasi condotta ostativa posta in essere dalla società. In ogni caso, pur a voler ritenere che le parti, come risulta dal comunicato del 28.10.2011, si erano accordate nel senso che l'ultimo giorno effettivo di lavoro sarebbe stato il 31.10.2011, non risulta alcun accordo tra le parti che per l'ulteriore mese di novembre il ricorrente sarebbe stato considerato in permesso retribuito."

Il lavoratore ha sostenuto altresì che non avrebbe potuto, in ogni caso, lavorare utilmente a favore della appellata in quanto le proprie funzioni erano già state assegnate ad altro dipendente.

Tale assunto non è rilevante in quanto - come detto - l'appellante non ha messo a disposizione le proprie energie lavorative e non vi è ragione di ritenere che, in tal caso, la società appellata non avrebbe assegnato allo stesso delle mansioni adeguate e/o equivalenti.

Per le ragioni sopra esposte l'appello è da rigettarsi.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo di sentenza è stato disposto il pagamento del doppio contributo in capo all'appellante "incidentale", si procede - come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, da ultimo, Cass. 5894/12) - ad emendare tale errore materiale, disponendo l'eliminazione di tale parola (non essendo stato proposto alcun appello

incidentale), dovendosi invece ritenere riferita la sanzione all'appellante sig.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 73/13 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, liquidate in complessivi euro
2.000,00 oltre spese generali ed accessorio di legge.

Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante [incidentale] dei presupposti
per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 18 maggio 2016.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Monica Vitali)

IL RELATORE

(dott. Giovanni Casella)

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Depositato in Cancelleria

Ogg. 27 LUG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Ornella FAZIO